



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 data 25 luglio 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA – APPROVAZIONE “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N.179, ART.34, COMMI 20 E 21)” QUALE ATTO PROPEDEUTICO ALL’INDIZIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA DITTA.

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 19.10 e segg., nell’aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BOSCO	Saverio		X	9. CUNSOLO	Maria	X	
2. VASTA	Giuseppe	X		10. SANZARO	Efrem		X
3. VINCI	Alessandro		X	11. IPPOLITO	Salvatore	X	
4. PERICONE	Diletta		X	12. CULICI	Maria	X	
5. MARCHESE	Davide	X		13. VALENTI	Corinne	X	
6. TOCCO	Filadelfo		X	14. BOSCO SANTOCONO	Silvana		X
7. CAMPISI	Luigi	X		15. DI GRANDE	Gianmarco		X
8. GRECO	Cirino	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						9	7

Partecipa il Vice Segretario Generale **dott. Salvatore Sarpi**.
Assume la Presidenza il vice Presidente **Campisi Luigi**.

Scrutatori: Marchese Davide – Valenti Corinne – Ippolito Salvatore.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante.

Il vice Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.6 dell'ordine del giorno che risulta essere: "SERVIZIO DI IGIENE URBANA – APPROVAZIONE "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N.179, ART.34, COMMI 20 E 21)" QUALE ATTO PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA DITTA".

Il consigliere Marchese propone di dare per letta la proposta di delibera.

Il vice Presidente mette ai voti la proposta del cons. Marchese di dare per letta la proposta di delibera, che viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.

Subito dopo il vice Presidente mette ai voti la proposta di delibera avente ad oggetto "Servizio di Igiene Urbana – Approvazione "Relazione Illustrativa delle Ragioni e della Sussistenza Dei Requisiti Previsti Per La Forma Di Affidamento Prescelta (Ex D.L. 18 Ottobre 2012 N.179, Art.34, Commi 20 E 21)" Quale Atto Propedeutico All'indizione Della Gara Ad Evidenza Pubblica Volta All'individuazione Di Una Nuova Ditta".

La votazione, eseguita per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 7 (Bosco, Vinci, Pericone, Tocco, Sanzaro, Bosco Santocono, Di Grande)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari nessuno

"il consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni,

VISTA l'allegata proposta di delibera n.5/3° Settore del 29/06/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 4^a commissione consiliare nella seduta del 15/07/2022,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n.179, art.34 commi 20 e 21)", che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che successivamente verrà trasmessa all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.
- **DI AUTORIZZARE** il Coordinatore del 3° settore a redigere gli atti di gara volti all'individuazione della nuova ditta alla quale affidare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso discarica per RSU e piattaforme autorizzate per RD per un periodo di anni quattro.
- **DI DARE ATTO CHE** la presente proposta non comporta impegno di spesa per l'Ente.

LVATORE SARPI rative le S.R.R., il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha emanato le
r la redazione dei Piani d'Intervento al fine di consentire ai Comuni di procedere
l'organizzazione e alla gestione del servizio in questione;

ialNumber =
IT-SRPSVT56B22M1000
: IT
a e ora della firma: Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per le valutazioni di competenza con
37/2022 10:59:26 nota prot. n. 13264 del 30.06.2015;

-in data 4 agosto 2015, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con
nota prot. n. 33988, ha comunicato che con D.D.G. n.1120 del 27.07.2015 è stato approvato il Piano
di Intervento del Comune di Lentini rinviando l'approvazione del Quadro Economico e del
Capitolato Speciale d'Appalto alla competenza del Consiglio Comunale;

-con deliberazione n. 18 del 26.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Quadro
Economico e il Capitolato Speciale d'Appalto del Piano di Intervento;

-con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 767 del 23/11/2020 è stato definitivamente
aggiudicato il servizio di igiene urbana all'operatore economico IMPREGICO s.r.l., con sede legale
in Taranto, via Angelo Berardi, 8 TARANTO, P. IVA 03077030736 a seguito dell'esperimento di
una gara " ponte" di durata annuale con proroga tecnica di mesi 6, esperita in modalità interamente
telematica da parte dell'UREGA di Siracusa, gara con procedura aperta ed aggiudicata con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-detto affidamento ha avuto inizio in data 01.01.2021 e terminerà in data 30.06.2022;

-in vista dell'approssimarsi della data di scadenza si procederà ad una proroga tecnica affidando il
servizio alla società IMPREGICO S.r.l. per un periodo di mesi sei, dal 1° luglio al 31 dicembre
2022, precisando che si è già avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica volta
all'individuazione della nuova ditta a cui affidare il servizio di che trattasi;

-a tal proposito si è richiesto alla SRR Siracusa Provincia indicazioni circa la possibilità che
il Comune di Lentini potesse indire una gara di durata quadriennale, stante che il predetto
Comune si trova in situazione di dissesto finanziario;

-con nota di riscontro prot. d'ingresso n. 14733 del 15.06.2022, la citata SRR ha assicurato che
essendo essa impossibilitata a procedere alla celebrazione della gara, il Comune di Lentini può
procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti, così come disposto dalla L.R. 9 gennaio 2013 n. 3, art.1, comma 2;

-Considerato che tra gli atti propedeutici ai fini dell'avvio della nuova gara rientra una "Relazione
illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento
prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21)";

-Considerato, altresì, che detta Relazione è necessario che venga approvata dal Consiglio
Comunale;

-Dato atto che la Relazione di che trattasi successivamente deve essere inviata all'Osservatorio per
i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministro per lo sviluppo Economico ai sensi del D. L. 23
dicembre 2013 n. 145, art.13, comma 25bis;

-Rilevato che il Comune di Lentini deve richiedere ed ottenere un attestato di coerenza e/o di
conformità da parte della SRR di appartenenza (Siracusa Provincia) al Piano d'Ambito della stessa;

Per quanto sopra esposto e motivato lo scrivente Coordinatore del 3° Settore

PROPONE

al Consiglio Comunale di deliberare in merito, nei seguenti termini:

-Di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente provvedimento;

-Di approvare la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che successivamente verrà trasmessa all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

-Di autorizzare il Coordinatore del 3° Settore a redigere gli atti di gara volti all’individuazione della nuova ditta alla quale affidare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso discarica per RSU e piattaforme autorizzate per RD per un periodo di anni quattro;

-Di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa per l’Ente.

Il Coordinatore del 3° Settore
ing. Bruno Zagami

Firmato digitalmente da
BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 29/06/2022



Firmato digitalmente da
**IL COORDINATORE L 3° SETTORE
BRUNO ZAGAMI**

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT

Data e ora della firma: 06/07/2022
11:00:06



Città di Lentini

Provincia di Siracusa

o

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti classificato come “verde” ai sensi dei criteri del D.M. 13 Febbraio 2014 all'interno dell'A.R.O. del Comune di Lentini – Gara quadriennale

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (oggetto gara: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti classificato come "verde", ai sensi dei criteri del D.M. del 13.02.2014 all'interno dell'A.R.O. del comune di Lentini.
Ente affidante	Comune di Lentini (socio della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti-S.R.R. Siracusa Provincia)
Tipo di affidamento	Contratto di Appalto di Servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
Durata del contratto	4 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento ex D.L. n. 179/2012, art. 34, comma 20
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il territorio del comune di Lentini

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Bruno Zagami-Coordiatore del 3° Settore
Ente di riferimento	Comune di Lentini
Area/servizio	Servizio Ecologia/Ambiente
Telefono	095 900501 - 095 900510
Email	lavori.pubblici@pec.comune.lentini.sr.it/ lavori.pubblici@comune.lentini.sr.it/ ufficioecologia@comune.lentini.sr.it
Data di redazione	Giugno 2022

PREMESSA

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i servizi pubblici locali, definiti come quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Con gli artt. 113 e 113-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare distintamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica e i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Fra gli altri, costituiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica: la distribuzione dell'energia elettrica; la distribuzione del gas naturale; il servizio idrico integrato; la gestione dei rifiuti urbani; il trasporto pubblico locale. La presente Relazione viene redatta in adempimento alla previsione dell'articolo 34, comma 20, del D.L.179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 la quale prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che motiva le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Ai sensi dell'art. 13 c. 25-bis D.L.145/2013 gli enti locali sono, poi, tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati relativi all'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disciplina europea

Libro Bianco COM (2004) 374 definitivo. Compete alle Autorità statali regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale. Questa nozione di responsabilità è alla base di quanto disposto dall'articolo 14 del TFUE il quale affida alla Comunità e agli Stati membri l'incarico di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro compiti.

Servizi di interesse generale (SIG). I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Detto termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza. Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, come il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Servizi di interesse economico generale (SIEG). I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Sul fornitore si impone un OSP collegato ad un un incarico. Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo.

Servizi sociali di interesse generale (SSIG). Includono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza e altri servizi essenziali forniti al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione/inclusione sociale. Sebbene alcuni servizi sociali (come i regimi di sicurezza sociali previsti per legge) non siano considerati attività economiche dalla Corte europea, la giurisprudenza della Corte afferma che la natura sociale di un servizio non è di per sé sufficiente per qualificarlo come attività non economica. Il termine "servizio sociale di interesse generale", di conseguenza, riguarda attività sia economiche che non (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Obbligo di servizio universale (OSU). Gli OSU sono un tipo di OSP che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano utilizzabili da tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile. La definizione di OSU specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Obblighi di servizio pubblico. Si tratta di quelle attività che debbono essere erogate dal gestore anche "sottocosto" onde consentire a tutti i cittadini di poterne usufruire (Libro Bianco COM (2004) 374).

Servizio pubblico. Il concetto di servizio pubblico si riferisce al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico, ma può anche riferirsi all'attività di enti pubblici (Commissione Europea, COM (2011) 900 definitivo).

Principio della natura economica dell'attività. Il servizio pubblico a rilevanza economica è da intendersi come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato" (CGCE C-180/ 98 "Pavlov") e che legittima una remuneratività della sua erogazione da parte dei gestori.

Principio del libero accesso al servizio. Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Principio della qualità del servizio e continuità dell'erogazione. L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti standard qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM (2004) 374).

Principi della uniformità e ragionevolezza del prezzo. Sono i servizi "prestati con i caratteri dell'universalità, cioè a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)".

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 14 TFUE " ... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Art. 106, comma 2, TFUE – Principio di concorrenza. "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Art. 107, comma 1, TFUE. "Salvo deroghe previste dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza" .

Protocollo n. 26 al TUE e TFUE versione consolidata. Prevede che l'Unione europea adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni indicate nei Trattati. Detto protocollo, inoltre, valorizza: 1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori; 2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da caratteristiche socioculturali delle collettività di riferimento; 3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. 4. Secondo la disciplina europea gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso: esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto; gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Normativa nazionale.

Art. 41 della Costituzione. "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Art. 118 della Costituzione. "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intese e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Art. 112, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (Servizi pubblici locali). “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa settoriale relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, la “gestione” dei rifiuti che “costituisce attività di pubblico interesse” comprende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. Al fine di raggiungere l’ottimizzazione della gestione del servizio, detto decreto ha introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali); funzionali (tramite l’esercizio congiunto nelle Autorità d’ATO); gestionali (prevedendo l’affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto). Assumono particolare rilevanza i seguenti art.: art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti; art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale affida alle Regioni l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti; art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito deve essere affidato mediante gara; art. 2, comma 186 – bis, Legge n. 191/2009 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso detto termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”; l’art. 3 - bis del D. L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e integrato dal D. L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), successivamente dal D. L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 134/2012), e, infine, dal D. L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), dispone un’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, posta in capo alle Regioni e alle Province autonome, sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. In particolare, la norma prevede gli obblighi di: definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali omogenei e ottimali di dimensioni almeno provinciali, con necessità di motivazione per delimitazioni inferiori, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, nonché in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; l’art. 3-bis del D. L. n. 138/2011 prevede, inoltre, che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe per l’utenza, di affidamento

della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali devono redigere la relazione prescritta dall'art. 34, comma 20, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221. A partire dall'anno 2013, l'applicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi da parte di Regioni, Province e Comuni o degli Enti di governo locali dell'ambito, costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. Recentemente, l'organizzazione e la gestione dei servizi e la riscossione dei relativi tributi (fondati su tariffe per la copertura dei costi dei servizi rifiuti e dei servizi indivisibili dei Comuni) sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni (art. 19 del D. L. n. 95/2012).

Normativa regionale:

La normativa di riferimento attualmente in vigore in Sicilia, viene dettata dalla Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante la "gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" con cui si disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in modo coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Con l'articolo 1 comma 2 della L.R. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto all'articolo 5 della L.R. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Con successiva circolare n. 221 del 01/02/2013, l'Assessorato competente ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha definito gli A.R.O., quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Legge Regionale n. 9/2010 ha affidato l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti a società consorziali di capitali costituite, in ciascun ATO, dalle province e dai comuni ricomprese nello stesso. Alle S.R.R. sono attribuite, in base all'art. 8 della L.R. n. 9/2010, le funzioni di Autorità d'Ambito, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e pertanto spettano ad esse le funzioni collegate all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore dei rifiuti (art. 15, comma 1) affidando il servizio per conto dei comuni consorziati ed avvalendosi del supporto per l'espletamento delle gare dell'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto). La L.R. n. 3 del 9 gennaio 2013 recante "Modifiche alla Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, in materia di gestione integrata dei rifiuti", all'art. 1, comma 2, prevede che "I Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi, previa redazione di un Piano di Intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti".

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rappresenta un'attività di pubblico interesse e presenta alcune caratteristiche: in primo luogo deve essere continuativo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: occorre assicurare ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non deve essere interrotto, se non in casi di eccezionale gravità. In secondo luogo, è necessaria la collaborazione da parte dei cittadini al fine di raggiungere migliori standard di qualità del materiale raccolto e, quindi, dei costi del servizio. La migliore modalità di esecuzione del servizio è il sistema "porta a porta", esso risulta un sistema comodo per l'utente che non deve recarsi fino ai punti di raccolta (cassonetti), ma solo esporre i rifiuti davanti la propria abitazione, nei giorni e negli orari prestabiliti, ma al tempo stesso è più costoso, in quanto una raccolta più capillare comporta l'impiego di un numero maggiore di personale e mezzi.

Criticità dell'attuale servizio e criteri qualitativi del nuovo servizio. La gestione del servizio, deve essere effettuata seguendo standard qualitativi più elevati, al fine di migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, la pulizia delle strade, lo scerbamento e la disinfestazione/derattizzazione. Il nuovo contratto che regolerà il servizio di igiene urbana deve prevedere un maggiore controllo da parte dell'Ente e sanzioni/penali in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Deve essere garantito, altresì, oltre al soddisfacimento dei criteri di qualità-efficienza-efficacia ed economicità del servizio di igiene urbana nel suo complesso, il rispetto delle norme a salvaguardia della salute e dell'ambiente al fine di tutelare sia gli operatori che l'intera cittadinanza. Anche nei confronti dei cittadini che adottano comportamenti scorretti (abbandono di rifiuti, conferimenti dei rifiuti in giorni/orari diversi da quelli stabiliti) dovrà essere imposto un sistema di sanzioni/penali. Notevolmente importante è l'educazione della cittadinanza su come effettuare correttamente la raccolta differenziata, oltre che per sensibilizzarla ai temi ambientali al fine di produrre comportamenti virtuosi. A tale scopo si dovranno attuare campagne di sensibilizzazione verso la cittadinanza e nei confronti delle scuole, iniziative/eventi ambientali di sensibilizzazione e pulizia. Inoltre dovrà essere predisposto un piano di comunicazione con i cittadini (anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie) che dia informazioni sui servizi a cui essi possono accedere.

Obiettivi del servizio igiene urbana. Tra gli obiettivi che deve porsi il servizio di igiene urbana, si sottolineano i seguenti: ottimizzare il recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata sia al reinserimento nei cicli produttivi di materie prime da essa derivata sia alla produzione di compost di qualità idonea all'impiego agronomico (compost verde); garantire il pretrattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, al fine di assicurare un maggiore controllo delle fasi di smaltimento finale e una riduzione dell'impatto ambientale; valorizzare la possibilità di recupero energetico dei rifiuti, attraverso efficaci processi che assicurino le migliori prestazioni ambientali; contenere i costi di gestione attraverso la razionalizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento; perseguire il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti; raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale; ridurre lo

smaltimento dei rifiuti in discarica; ottimizzare i controlli ambientali; promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini. La programmazione nella modalità di gestione dei rifiuti pone al centro delle priorità la riduzione della produzione dei rifiuti, prima ancora del riutilizzo, riciclaggio e recupero, così come previsto dalle Direttive comunitarie.

TIPOLOGIA DI RACCOLTA PREVISTA. Il nuovo affidamento prevede il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata al 65 %, tramite il sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" (sia per quel che riguarda le case singole che i condomini) e mediante l'individuazione puntuale della tipologia del rifiuto, l'eliminazione dei cassonetti stradali e la realizzazione e l'utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta. La raccolta verrà effettuata presso il domicilio dell'utente con l'utilizzo di contenitori di colore diverso in base alle tipologie di rifiuto. Occorre precisare che l'obiettivo del 65% di percentuale RD si può raggiungere grazie ad una maggiore intercettazione della frazione organica. L'incremento della raccolta differenziata deriva anche dalle azioni di compostaggio domestico. Il raggiungimento di maggiori percentuali di R.D. comporterà ulteriori economie di spesa, dovute al minore quantitativo di rifiuti residuali da smaltire, e maggiori compensi dal CONAI.

INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI. Al fine di contrastare l'aumento dei rifiuti, per raggiungere importanti traguardi ambientali in termini di riduzione, si dovrà predisporre un programma fatto di informazione e sensibilizzazione da un lato e misure incentivanti/penalizzanti dall'altro. Gli obiettivi relativi alla riduzione dei rifiuti sono i seguenti: 1. promozione della "tariffazione puntuale" nella gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti, vista come strumento per la responsabilizzazione dei produttori, in linea con il principio del "chi inquina paga"; 2. valorizzazione della pratica dell'auto-compostaggio domestico dei rifiuti, particolarmente in presenza di giardini, con possibilità quindi di gestione "in proprio" da parte dei cittadini dei rifiuti organici e verdi prodotti; l'auto-compostaggio consente non solo di sgravare il sistema dei servizi di raccolta di parte della produzione di rifiuti compostabili, con conseguenti benefici gestionali ed economici diretti, ma rappresenta anche un'importante opportunità di presa di coscienza da parte dei cittadini delle problematiche ambientali legate al "mondo rifiuti"; 3. promozione di accordi finalizzati al contenimento dell'utilizzo degli imballaggi nella Grande Distribuzione Organizzata; 4. promozione dell'implementazione del Green Public Procurement negli Enti Pubblici presenti sul territorio, attraverso l'erogazione di un percorso formativo volto all'inserimento di criteri di qualità ambientale nelle scelte di prodotti e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, con conseguenze positive rispetto ai rifiuti da essa prodotti; 5. Avvio di progetti di comunicazione volti alla sensibilizzazione verso le tematiche della "gestione sostenibile" dei rifiuti, rivolti al mondo della scuola, ai cittadini, alle imprese. Particolare rilevanza avrà il controllo della raccolta differenziata delle frazioni pericolose quali pile, vernici e solventi, oli minerali, medicinali scaduti ecc. Questi materiali anche se non contribuiscono in modo rilevante agli obiettivi di raccolta differenziata (hanno un peso dell'1%), tuttavia il loro mancato controllo può rendere vano lo sforzo di trattamento e smaltimento in sicurezza delle frazioni residue indifferenziate.

La finalità principale del nuovo affidamento è il raggiungimento di una nuova forma di organizzazione gestionale che riesca a coniugare l'efficienza dei servizi con la sostenibilità dei costi. Si intende raggiungere l'efficienza economicamente sostenibile attraverso i seguenti obiettivi: 1. Ridurre la quantità dei rifiuti; 2. Raggiungere una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%; 3. Realizzare servizi più efficienti rispetto a quelli attuali; 4. Consentire una ripartizione della spesa tra le utenze proporzionata alla loro effettiva produzione di rifiuti (attraverso la

possibilità di determinare la quota proporzionale della tariffa sui rifiuti con la modalità cd. puntuale); 5. Eliminare l'evasione fiscale del pagamento della tassa sui rifiuti. La raccolta verrà effettuata presso il domicilio dell'utente (porta a porta) con l'utilizzo di contenitori e sacchetti di colore diverso in base alla tipologia di rifiuto. Inoltre, è attivato un centro di raccolta controllato (CCR), dove i cittadini possono conferire in modo differenziato i loro rifiuti. Sarà possibile conferire il vetro, la plastica, il cartone, i rifiuti urbani pericolosi RUP, i rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.), rifiuti "ingombranti", il rifiuto umido e verde (sfalci) ed il rifiuto indifferenziato (che residua dalla raccolta selettiva). Il compostaggio domestico consente ai singoli nuclei familiari di gestire la frazione organica prodotta. L'obiettivo finale è identico al compostaggio industriale, ossia la produzione di un terriccio organico da impiegare in attività agronomiche di diverso tipo, quali la coltivazione dell'orto, dei giardini, delle piante ornamentali da fiore o da foglia in vaso, ecc. in sostituzione od integrazione a materiali organici tradizionali quali letami/stallatici, torbe, ecc. prevedendo un recupero diretto di materiali organici di scarto all'interno dell'economia familiare. Il compostaggio domestico intercetta materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema di raccolta, sottraendoli al computo complessivo dei rifiuti, pertanto rappresenta un intervento di "riduzione all'origine" dei rifiuti. Il compostaggio domestico consente di risparmiare non solo sul conferimento (come nel caso delle raccolte differenziate), ma anche sulla raccolta dei rifiuti, in quanto l'attività viene integralmente gestita nell'ambito dell'unità familiare coinvolta. Esso può assumere un ruolo: 1. sostitutivo rispetto alla raccolta differenziata secco-umido, nelle comunità rurali e a struttura abitativa dispersa, laddove non sia possibile o economicamente conveniente organizzare circuiti di raccolta domiciliare; 2. integrativo alla raccolta differenziata anche nelle zone servite dal circuito di raccolta differenziata, in entrambi i casi, al cittadino deve essere riconosciuta la possibilità di ottenere benefici agronomici e una minore imposizione tariffaria in quanto recupera lo scarto organico.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", è opportuno analizzare il significato di detti termini e dei relativi obblighi, tenuto conto che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il servizio pubblico rappresenta un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente o indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, la Direttiva 2002/22/CE, sebbene riguardi il servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), tuttavia definisce come servizio universale "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". Ciò può comportare "la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato".

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto quando si parla di “servizio pubblico” l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve effettuare (direttamente o indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre quando si parla di “servizio universale” l'attenzione si concentra sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n.2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che “il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini; che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti”.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Per quel che riguarda gli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso, la tutela della salute e dell'ambiente, collegate alle politiche ambientali che l'Ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'Ente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di appalto, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

In particolare, rileva che nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

obblighi di esercizio: universalità del servizio, continuità, qualità e regolarità del servizio, tutela degli utenti e dei consumatori, accessibilità delle tariffe;

obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in conformità al principio “chi inquina paga”.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La scelta per le modalità di affidamento dei servizi è prescritta dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Nel caso della Sicilia pertanto, per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio dovrà tenere conto sia della disciplina comunitaria sia delle norme nazionali e regionali in materia.

In particolare, il Comune di Lentini nella scelta delle procedure di affidamento, uniformandosi a quanto prescritto dall'art. 15 della Legge Regionale n. 9/2010, dovrà affidare il servizio di igiene urbana mediante sternalizzazione a terzi con procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni, avvalendosi dell'UREGA.

Il modello di gestione prescelto è dunque quello del ricorso al mercato con l'individuazione del soggetto contraente (appaltatore) mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'individuazione del nuovo affidatario del servizio di igiene urbana, deve necessariamente rispondere alla necessità di non violare regole di concorrenza, in assoluta violazione dei principi del diritto nazionale e comunitario in materia.

La scelta dell'iter procedurale per l'affidamento del servizio di igiene urbana, è sottoposta ai principi generali contenuti nelle norme che regolano l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e, precisamente al contenuto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."

La modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, si concretizza nel contratto che ha per oggetto l'esecuzione da parte del soggetto appaltatore, del servizio di igiene urbana a fronte di un corrispettivo da parte della stazione appaltante di un canone mensile.

La tipologia di procedura ad evidenza pubblica prescelta è la c.d. procedura aperta. Secondo quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara in quanto procedura dove ogni operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, può legittimamente presentare un'offerta.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le stazioni appaltanti le quali, infatti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura scelta deve rispettare obblighi inerenti la pubblicità del bando e dei relativi avvisi:

1) pubblicazione in formato elettronico sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale relativa ai contratti pubblici;

2) pubblicazione in formato elettronico sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

3) pubblicazione in formato elettronico sul sito informatico dell'Osservatorio;

4) pubblicità per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Rispetto alle altre forme di gestione dei servizi pubblici locali, il modello della gara è lo strumento ordinario per l'affidamento di un servizio pubblico e si distingue per alcuni elementi:

la gara d'appalto si presenta come un modello appropriato per l'attuazione di un modello gestionale del servizio igiene urbana che, garantisca il rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, assicuri l'ottimizzazione dell'aspetto qualitativo della gestione, l'ottimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del servizio.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta e criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 3) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016). (Offerta economicamente più vantaggiosa).

Ciò in quanto la scelta del contraente deve garantire un duplice scopo:

- 1) margini di economicità alla S.A.;
- 2) elevati standard di qualità del servizio.

Ciò allo scopo di ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo.

Gli importi dell'affidamento e le regole sancite dalle norme impongono di mettere a confronto più operatori, nel pieno rispetto dei principi universalmente sanciti, quali pari trattamento, la non discriminazione e la trasparenza e sarà aperto e sarà aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, ivi compreso l'operatore economico uscente.

Il servizio deve essere necessariamente esternalizzato in quanto il Comune non dispone dei mezzi e delle attrezzature necessaria per garantire le prestazioni richieste.

La durata dell'affidamento prevista per un quadriennio garantisce alla S.A. una buona qualità delle prestazioni, derivante dalla possibilità dell'ausilio di mezzi nuovi, di attrezzature adeguate e di macchinari efficienti, il tutto teso a garantire servizi di elevata qualità finalizzato ad un costante incremento delle percentuali di raccolta differenziata, che, oltre a garantire un ristoro economico per l'Ente derivante dai consorzi di filiera, consentono di non incorrere in penali ed aggravii di spesa previsti per i comuni inadempienti dalle norme Regionali e Statali.

La copertura economica del servizio è integralmente garantita dalle entrate derivanti dalla TARI che, per legge, coprono, con la tariffa tutti i costi del servizio e dunque senza ulteriori disavanzi economici per l'Ente comunale.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

.....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data 1 1 AGO 2022

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 1 1 AGO 2022 al 2 6 AGO 2022 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 1 1 AGO 2022 al 2 6 AGO 2022 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

.....